



Federazione Gilda-Unams

OBBLIGHI DI PRESENZA A SCUOLA DEI DOCENTI DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI

A seguito di numerose richieste di chiarimento, pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale, relativamente agli obblighi di permanenza a scuola dei docenti nel periodo di sospensione delle lezioni, evidenziamo quanto segue.

Come si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato dell'8 maggio 1987 e, più recentemente da una sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004, nonché da un'ulteriore sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli r.g. 5344/2006, durante la sospensione delle lezioni possono essere effettuate **solo attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre** (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 +40 ore annue di attività collegiale.

Non c'è, quindi, durante la sospensione delle lezioni, alcun obbligo di insegnamento o presenza a scuola per altre attività non programmate.

La pretesa da parte di taluni Dirigenti Scolastici di obbligare i docenti a prestare servizio anche nei periodi di sospensione delle lezioni, facendo riferimento all'orario di insegnamento, confligge con le norme pattizie (CCNL 2006-2009, art. 28 e 29): non c'è, pertanto, l'obbligo di una "prestazione di servizio pari" alle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22+2 ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie.

I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):

- alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d'insegnamento;
- a recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente "estrane" all'insegnamento;
- ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un "elenco" di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.

Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.

Questo non esclude la possibilità di collocare delle attività aggiuntive nel periodo suddetto, ferma restando la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano Annuale delle Attività, ed il riconoscimento economico **aggiuntivo** secondo le tabelle previste dal contratto.

Vicenza, 3 giugno 2015

Federazione GILDA-UNAMS
Gilda degli Insegnanti di Vicenza

Il Coordinatore Provinciale
Renata Veronese

*Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39//199*

Da affiggere all'albo sindacale